

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

La Regione Abruzzo con sede in L'Aquila (C.F. 8003170661), in persona del Dirigente del Servizio Pianificazione Territorio e Paesaggio, dott. Dario Ciamponi C.F. [REDACTED] di seguito denominata anche "COMMITTENTE";

E

Il dott. Francesco Manicone nato a [REDACTED] C.F, codice fiscale:
[REDACTED] P.I. 01435190770 di seguito denominato "INCARICATO"

PREMESSO CHE

- il progetto **LIFE+-A_GreeNet CCA/IT/0011752 CUP C39J21041450006** - Grant Agreement sottoscritto in data 28/06/2021 in cui la Regione Abruzzo è indicata in qualità di Lead applicant ed EASME per la concessione del co-finanziamento UE relativo alla realizzazione del progetto sopra indicato;
- il budget totale del progetto ammonta ad € 3.123.814,00, di cui € 1.997.341,00 quale contributo UE e la quota complessiva di finanziamento per la Regione Abruzzo ammonta ad € 507.720,00 di cui € 228.474,00 a carico del beneficiario ed € 279.246,00 quale contributo concesso dall'Unione Europea;
- in qualità di *Lead Partner* la Regione Abruzzo ha ruoli e obblighi articolati in procedure complesse per la realizzazione delle misure di competenza;
- il Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, afferente al Dipartimento Territorio-Ambiente della Regione Abruzzo, è impegnato nelle attività di partenariato di progetti comunitari nell'ambito delle Programmazioni 2014-2020 e dei regolamenti comunitari vigenti, ed è Partner del Progetto in oggetto;
- a seguito di espletamento di procedura di selezione pubblica, con determina dirigenziale n. DPC032/71 del 25.03.2026 del DPC032 – Ufficio Demanio Marittimo - è stato individuato



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

il dott. Francesco Manicone quale soggetto cui affidare l'incarico di consulenza per l'attività di Esperto Tecnico in conformità alle fonti comunitarie, nazionali, regionali nonché le fonti tecniche del Programma LIFE+

Tutto ciò premesso e considerato le parti stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 – Durata

1. L'incarico in oggetto ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e sino alla data del 30.09.2026, salvo proroghe, e comunque sino al termine ultimo per il compimento delle attività di competenza ossia fino alla notifica di chiusura formale del progetto da parte dell'Autorità di Gestione del Programma;

Articolo 2 - Oggetto dell'incarico di collaborazione professionale

1. La prestazione richiesta consiste in attività di consulenza in qualità di Esperto Tecnico
2. Nello specifico l'incaricato si occuperà di supportare il personale regionale, gli altri consulenti incaricati e i partner di progetto nella elaborazione di un "Modello di Piano di Gestione per le Pinete costiere" (*deliverable C.2.3*).

Articolo 3 - Modalità di svolgimento dell'incarico

1. Il rapporto ha natura di prestazione d'opera, ai sensi degli art. 2222 e 2230 del codice civile.
2. Tra l'Amministrazione e l'Incaricato si instaura un rapporto di collaborazione autonoma senza qualsivoglia vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa in quanto il professionista, nell'ambito delle direttive generali, degli obiettivi assegnati e delle indicazioni impartitegli coerentemente con le attività progettuali previste e le relative scadenze e budget, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

- risultati che gli sono stati commissionati ed, in ogni caso, nel rispetto del cronoprogramma del progetto.
3. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dalla Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Abruzzo, individuato come competente sul progetto giusta DGR 701/2021;
 4. L'incaricato è chiamato ad operare con propri mezzi, fermo restando che la propria attività dovrà essere svolta in coordinamento con le strutture regionali.
 5. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del professionista informazioni e strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
 6. Al fine di svolgere le attività oggetto dell'incarico, l'incaricato potrà avvalersi di tutti gli atti e documenti necessari predisposti dall'Amministrazione e di qualsiasi altro materiale dalla stessa messo a sua disposizione.
 7. Nell'espletamento dell'attività, l'incaricato opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto e non potrà delegare l'esecuzione di quanto affidatogli, in tutto o in parte.
 8. Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, l'incaricato risponde per le fasi di avanzamento e per il risultato finale delle attività svolte, fino alla chiusura delle attività progettuali e alla validazione delle stesse. È tenuto a produrre relazioni contenenti il dettaglio delle attività svolte ed i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, così come eventuali criticità riscontrate, nel rispetto delle regole stabilite dai documenti del Programma del progetto. Le suddette rilevazioni, controfirmate dal Coordinatore del progetto consentiranno di autorizzare l'erogazione degli emolumenti con cadenza periodica così come convenuto all'art. 5 del presente contratto.
 9. La Regione Abruzzo, per il tramite del Servizio competente, monitora periodicamente il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, anche in accordo alle tempistiche progettuali e al budget, oltre al rispetto



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

degli obiettivi assegnati. In caso di risultati solo parzialmente soddisfacenti o non rispondenti ai suddetti requisiti, il Servizio potrà richiedere una implementazione dell'attività svolta, da eseguirsi entro il termine di giorni 30. Decorso tale termine, in caso di evidente compromissione delle attività progettuali, il contratto potrà essere risolto, ai sensi del punto 8 del successivo art. 8.

10. l'incaricato, pur nell'autonomia suddetta, è chiamato a coordinarsi con il Coordinatore Regionale del Progetto e a svolgere la prestazione anche presso gli Uffici della Regione, laddove necessario.
11. l'incaricato si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale aggiornato con D.G.R. n. 983 del 20 dicembre 2018, nonché rispettando il Codice civile e ogni altra norma vigente in materia di prestazioni d'opera e di affidamento di servizi da parte di pubbliche amministrazioni, compatibilmente con la natura e le finalità delle prestazioni da espletare

Articolo 4 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. l'incaricato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. È, altresì, tenuto all'osservanza del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196. L'Amministrazione, come sopra rappresentata, ai sensi degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'incaricato che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

2. Le clausole del presente articolo hanno per l'incaricato carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
3. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della Giunta della Regione Abruzzo. Pertanto l'incaricato non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo neanche in parte con pubblicazioni o con altri mezzi, se non con espressa preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 5 - compenso professionale

1. Per le attività oggetto dell'incarico, l'Amministrazione regionale si obbliga a corrispondere l'incaricato, a titolo di corrispettivo, un compenso pari a 15.163,93 euro (*quindicimilacentosessantatre/93*) riferito a tutta la durata del contratto, comprensivo di spese e di qualsivoglia onere previdenziale ed assistenziale, oltre IVA se dovuta, nella misura prevista dalla Legge vigente (22%)
2. Il pagamento del corrispettivo convenuto sarà erogato con le seguenti modalità, previa presentazione di una relazione delle attività accettata dal responsabile del procedimento, attestante l'avvenuta effettuazione della prestazione nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto:
 - 20 % al 31.05.2026
 - 80 % al 30.09.2026 ovvero a conclusione del progetto
3. In ogni caso l'incaricato è tenuto a svolgere la propria attività fino alla ricezione della notifica di chiusura formale del progetto da parte dell'Autorità di Gestione del Programma;
4. Il compenso sarà liquidato all'incaricato entro il termine massimo di 60 gg. decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica.
5. Il pagamento sarà effettuato sul conto corrente dedicato comunicato dall'incaricato;
6. l'incaricato prende atto e riconosce che i corrispettivi sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, comma 2, del Codice civile.

Articolo 6 - Forza maggiore



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

1. Nel caso in cui l'incarico debba essere sospeso per cause di forza maggiore imputabili ad eventi naturali o eventi conseguenti a fatti dell'uomo, nessuna delle parti sarà ritenuto inadempiente rispetto al presente atto.

Articolo 7 - Responsabilità

1. l'incaricato esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione. Tutti gli eventuali oneri, di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti al rapporto di prestazione d'opera disciplinato dal presente contratto, sono a carico del professionista, il quale assume altresì tutti i rischi derivanti dagli infortuni propri o da responsabilità civile verso terzi che derivasse dallo svolgimento dell'attività.

Articolo 8 – Durata, recesso e revoca dell'incarico. Penali

1. L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino al 30.09.2026 salvo eventuali proroghe rilasciate dall'Autorità di gestione del programma.
2. L'incaricato è revocabile per gravi inadempienze o per accertata inerzia, anche parziale, che comporti la mancata esecuzione del servizio o documentata insufficienza qualitativa dello stesso, ovvero per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Amministrazione Regionale. È fatta salva in capo al Committente la facoltà di agire, qualora ne ricorrano i presupposti, per il risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso, l'Amministrazione può recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta nella quale siano evidenziate le motivazioni, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. L'incaricato può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, per giusta causa, con comunicazione scritta nella quale siano evidenziate le motivazioni, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
4. In caso di recesso senza preavviso, l'incaricato sarà tenuto a corrispondere all'Ente una penale pari al 25% dell'importo totale del compenso pattuito.



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

5. In caso di recesso senza giusta causa, in assenza di condivisione in tal senso con l'Amministrazione, il professionista sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 10% dell'importo totale del compenso.
6. Per effetto delle penali sopra convenute, per le ipotesi stabilite ai commi 4 e 5, è esclusa la risarcibilità da parte dell'incaricato di danni ulteriori subiti dall'Ente.
7. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, spetta comunque all'incaricato il corrispettivo economico in misura proporzionale al periodo di prestazione d'opera effettivamente prestato e al grado di conseguimento degli obiettivi assegnati.

Articolo 9 – clausola risolutiva espressa

1. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente ai sensi dell'art. 1456 codice civile nelle seguenti ipotesi:
 - ✓ interruzione immotivata dello svolgimento dell'incarico, fatte comunque salve le sanzioni contrattuali;
 - ✓ cessione totale o parziale del contratto;
 - ✓ inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento o di qualsivoglia obbligo previsto dal presente contratto;
 - ✓ mancato rispetto dei termini di esecuzione del presente contratto;
 - ✓ inadempienze e/o gravi negligenze nell'esecuzione dei compiti oggetto dell'affidamento;
 - ✓ danni subiti a seguito di negligenze o inadempienze del professionista;
 - ✓ inosservanza delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro;
 - ✓ conseguimento di risultati inadeguati agli obiettivi prefissati ed alla correttezza amministrativa.
 - ✓ violazione degli obblighi di cui al d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale approvato con DGR n. 409-2025 reperibile sul sito web istituzionale della Giunta della Regione nella



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Disposizioni Generali - Atti generali - Codice disciplinare e codice di condotta”;

2. In tutte le ipotesi di cui al comma precedente, la risoluzione del contratto opererà con effetto immediato a seguito della dichiarazione formale inoltrata all’indirizzo pec fornito dell’incaricato
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venissero a mancare le risorse finanziarie destinate al progetto o per qualsiasi altra causa diversa da quanto previsto all’art. 7, ovvero qualora risultasse impossibile portare a completamento le attività connesse al progetto medesimo. In tal caso trova applicazione l’art. 2228 del c.c. con conseguente esclusione, per l’incaricato di ogni pretesa al di fuori del corrispettivo economico in misura proporzionale all’attività già prestata.

Articolo 10 - Conflitto di interessi e incompatibilità

1. Le Parti danno atto che non ricorrono situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità o inconfiribilità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, giusta dichiarazione resa dall’Incaricato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Articolo 11 - Garanzie

1. Le Parti danno atto che il Professionista è munito di adeguata polizza assicurativa per i rischi professionali.

Articolo 12 - Obblighi e sanzioni nascenti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

1. L’incaricato dichiara di essere a piena conoscenza dei contenuti prescrittivi di cui agli artt. 3 e 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare di essere a piena conoscenza delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al suddetto art. 6 applicabili nei confronti dei soggetti inadempienti, nonché di essere a piena conoscenza che, ai sensi del sopra citato art. 3, comma 9-bis, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 4 del medesimo. L’Affidatario, in ottemperanza all’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, ha comunicato all’Ente committente il seguente conto corrente

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

- Articolo 4 - Obblighi di riservatezza
- Articolo 7 – Responsabilità
- Articolo 8 – Durata e revoca dell’incarico
- Articolo 9 – Clausola risolutiva espressa
- Articolo 13 – Controversie e Foro competente

L’incaricato

Dott. Francesco Manicone

(f.to digitalmente)



Il professionista

AUTORIZZA

La Giunta della Regione Abruzzo al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell’espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation*).

Letto, approvato e sottoscritto.

L’incaricato

Dott. Francesco Manicone

(f.to digitalmente)

